dicembre 2016

S T A T U T O di AICI

"ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSULENTI, GESTORI e VALUTATORI IMMOBILIARI"

Articolo 1	Fondazione di AICI
Articolo 2	Durata
Articolo 3	Sede Sociale
Articolo 4	Oggetto
Articolo 5	Soci
Articolo 6	Criteri di Accettazione e Modalità di Iscrizione
Articolo 7	Perdita della Qualità di Socio
Articolo 8	Organi
Articolo 9	Assemblea Generale
Articolo 10	Convocazione dell'assemblea
Articolo 11	Consiglio Direttivo - Condizioni di Eleggibilità
Articolo 12	Consiglio Direttivo - Durata del Mandato
Articolo 13	Consiglio Direttivo - Cariche, Riunioni e Deliberazioni
Articolo 14	Consiglio Direttivo - Compiti
Articolo 15	Comitato di Presidenza
Articolo 16	Collegio dei Probiviri
Articolo 17	Presidente
Articolo 18	Tesoriere
Articolo 19	Segretario Generale
Articolo 20	Centri Studi e Commissioni
Articolo 21	Consiglio di Arbitraggio e Conciliazione
Articolo 22	Patrimonio
Articolo 23	Modifiche Statutarie
Articolo 24	Scioglimento e Liquidazione

ARTICOLO 1 - FONDAZIONE DI AICI
Tra i consulenti (compresi anche i Conciliatori - ex D. Lgs. 28/2010 - in controversie immobiliari, comprese - a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo - le controversie condominiali, su diritti reali, su divisioni/successioni, su locazioni/ comodati, etc.), i gestori e i valutatori immobiliari che esercitano la loro attività anche in Italia è costituita una Associazione che prende il nome di "Associazione Italiana Consulenti, Gestori e Valutatori Immobiliari" - enunciabile anche abbreviatamente "AICI".

ARTICOLO 2 - DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3 - SEDE SOCIALE
La sede sociale dell'AICI è situata in Milano.
La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi altra città, purché in Italia, secondo quanto stabilito al successivo articolo 9, secondo comma, punto "i".

ARTICOLO 4 - OGGETTO
L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha per oggetto:

a) riunire nel proprio ambito i professionisti e gli operatori immobiliari che, per la loro formazione, la loro capacità, la loro onorabilità, presentano, nell'esercizio della loro attività, ogni garanzia di onestà e di competenza in materia di consulenza, di gestione e di valutazione immobiliare;
b) difendere gli interessi morali e professionali degli associati, sia sul piano individuale che su quello collettivo;
c) promuovere, attraverso il contatto tra i suoi iscritti e con i professionisti ed operatori immobiliari anche stranieri, lo studio del mercato e delle leggi che regolano l'investimento immobiliare in Italia e nel mondo, in accordo con altre associazioni e federazioni del settore;
d) promuovere, favorire e coordinare tutte le iniziative interessanti la professione del consulente, del gestore e del valutatore immobiliare nel campo culturale, previdenziale, assistenziale ed associativo;
e) contribuire con la preparazione professionale dei suoi iscritti al progresso scientifico degli studi nel campo immobiliare e all'inserimento di giovani capaci e preparati nella professione di consulente, gestore e valutatore immobiliare;
f) in generale fare tutto quello che, direttamente o indirettamente, può tendere alla miglior organizzazione della professione e all'accrescimento del suo livello morale e materiale, nonché al raggiungimento dei fini associativi.

É strettamente esclusa qualsiasi attività politica e/o confessionale.

ARTICOLO 5 – SOCI (o Associati o Iscritti)
* Sono ammessi a far parte dell'Associazione, salvo quanto indicato all'art. 6, con la qualifica di soci ordinari
(Cat. LP - Liberi Professionisti o equiparati):
- soci, manager, collaboratori di società operanti prevalentemente nel campo della consulenza e/o della gestione e/o della valutazione immobiliare,

- i professionisti e gli operatori immobiliari esercenti prevalentemente l'attività di consulente (compresa l'attività di mediazione quale strumento per giungere alla Conciliazione su temi immobiliari come indicato all'art. 1 del presente Statuto) e/o di gestore e/o di valutatore immobiliare.

* Sono ammessi a far parte dell'Associazione, salvo quanto indicato all'art. 6, con la qualifica di soci ordinari
(Cat. MI - Manager di Impresa):
- i dipendenti (dirigenti, quadri, funzionari) o i consulenti delle società non immobiliari, addetti al settore immobiliare della propria azienda.

* Sono ammessi a far parte dell'Associazione, salvo quanto indicato all'art. 6, con la qualifica di soci ordinari
(Cat. CPR - Consulenti/Promotori):
- i promotori che svolgono anche rilevante attività di consulenza, gestione, valutazione immobiliare.

* Sono ammessi a far parte dell'Associazione, salvo quanto indicato all'art. 6, con la qualifica di *soci aderenti:*
  a) le persone fisiche e/o giuridiche che sono in qualsiasi modo in relazione con il settore o la cui collaborazione può essere considerata utile per l'Associazione;
  b) le Associazioni di categoria e le Federazioni di Associazioni del settore immobiliare e non.

É compito del Comitato di Presidenza accettare nuovi soci sia ordinari che aderenti.

Per i soci appartenenti anche indirettamente alla pubblica amministrazione (es. professori universitari) e al mondo delle cooperative di abitanti/di abitazioni e per i giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni (Gruppo Giovani di AICI), anche se studenti o dottorandi universitari, sono stabilite di anno in anno quote di iscrizione ridotte rispetto alle quote annuali in vigore per le altre sopracitate categorie.

Sono ammesse a far parte dell'Associazione, salvo quanto indicato all'art. 6, con la qualifica di soci sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche che desiderino contribuire tangibilmente allo sviluppo dell'Associazione.

L'assemblea generale può infine, su proposta del Presidente della Associazione, nominare Soci Onorari quelle persone fisiche e/o giuridiche che si sono particolarmente distinte nel o per il settore immobiliare.
Ogni anno possono essere designati al massimo 3 (tre) soci onorari. I soci onorari restano tali per tre anni e possono essere riconfermati.
I soci onorari non hanno diritto di voto, ma di parola, nelle Assemblee.

Tutti i soci, eccetto i soci onorari, devono pagare le quote annuali entro il 31 gennaio di ogni anno con le modalità e nelle entità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 - CRITERI DI ACCETTAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Coloro che intendano iscriversi, debbono compilare l'apposita domanda di adesione e la scheda personale, inviando il tutto alla Sede Nazionale della AICI.

Tale domanda dovrà essere corredata da quattro fotografie (per i soci persone fisiche o del legale rappresentante per i soci persone giuridiche), da una dichiarazione di esplicita accettazione di tutti gli articoli del presente Statuto nonché delle norme emanate ed emanande in materia di ammissione dal Consiglio Direttivo e/o dalla Assemblea, da fotocopia di documento di identità in corso di validità del socio persona fisica o del legale rappresentante per i soci persone giuridiche, da fotocopia del codice fiscale e della partita IVA (a meno che questi dati non siano riportati sulla carta da lettera dell'aspirante socio), da fotocopia del certificato camerale (esclusi liberi professionisti e persone fisiche non ditte) e dal versamento della quota di iscrizione "una tantum" e di quella annuale, così come vengono determinate di anno in anno dal Consiglio Direttivo stesso.

Le domande di adesione sono esaminate e approvate dal Comitato di Presidenza.

La decisione del Comitato di Presidenza (sia di accettazione del nuovo socio sia di non accettazione) viene notificata al richiedente dal Segretario Generale entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui la decisione viene presa; tale decisione non è motivata ed è inappellabile.

Il Comitato di Presidenza deve comunque esaminare ed eventualmente approvare (anche utilizzando e-mail scambiate tra la sede dell'Associazione e tutti i componenti del Comitato di Presidenza) le domande di iscrizione entro un mese dal loro ricevimento.

Fermo quanto stabilito al successivo art. 7 è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio di AICI si perde per le seguenti cause:

a) per dimissioni dell'associato date per iscritto almeno tre mesi prima della fine dell'anno sociale (che coincide con l'anno solare) e cioè entro il 1° ottobre di ogni anno;
b) per la morte o fallimento dell'associato o per la cessazione della sua attività, o per la perdita dei suoi requisiti professionali;
c) per il mancato pagamento della quota annuale (pagamento che deve avvenire improrogabilmente entro il 31 gennaio di ogni anno) o nei termini indicati dal Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata A.R., o comunque con comunicazione scritta con conferma di ricevuta (via fax o via e-mail) inviata a tutti i soci;
d) per espulsione: l'espulsione di un socio dall'Associazione può essere deliberata solo per giustificati motivi unicamente dal Collegio dei Probiviri sulla base di quanto previsto al successivo articolo 16.

Il Consiglio Direttivo, e per esso il Presidente, può decidere con suo decreto la sospensione di un associato per gravi motivi, ma deve entro quindici giorni comunicare tale sua decisione, corredata dalla relativa documentazione, al Collegio dei Probiviri, che decide in merito alle conseguenti sanzioni.

In caso di mancanza del Collegio dei Probiviri il decreto di sospensione ha validità massima di 12 (dodici) mesi e comunque sino alla decisione del Collegio dei Probiviri che deve essere nominato dall'assemblea entro sei mesi dalla data di inizio dalla sospensione. In caso di mancata nomina del

Collegio dei Probiviri entro i sei mesi di cui sopra, il decreto di sospensione si intenderà decaduto il primo giorno del settimo mese.

ARTICOLO 8 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea Generale o Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Comitato di Presidenza;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Presidente;
f) il Segretario Generale;
g) il Tesoriere;
h) il Consiglio di Arbitraggio e Conciliazione.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA GENERALE o ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione ed è costituita dalla totalità degli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

L'Assemblea prende tutte le decisioni che permettono il raggiungimento degli scopi sociali e statutari, che non sono di competenza degli altri organi dell'Associazione.

All'Assemblea competono:

a) la nomina del Consiglio Direttivo;
b) la nomina del Presidente;
c) la nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri e dei componenti il Consiglio di Arbitraggio e di Conciliazione;
d) la nomina (su proposta del Presidente) di tre soci onorari all'anno i quali resteranno tali per tre anni consecutivi;
e) la eventuale nomina di un Presidente onorario dell'Associazione, il quale sarà componente di diritto del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza con diritto di voto;
f) l'approvazione del rendiconto consuntivo (composto da conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) e del conto economico preventivo;
g) l'esame di tutti gli argomenti portati all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o dal Comitato di Presidenza e delle proposte indirizzate dagli associati al Consiglio Direttivo o al Comitato di Presidenza o al Presidente almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea;
h) le modifiche dello Statuto. Per le modifiche statutarie valgono le norme contenute nell'art. 23 del presente Statuto;
i) lo spostamento della sede (attualmente in via Nerino 5, 20123 Milano) e lo scioglimento della Associazione. Per l'approvazione di queste proposte sono necessarie le maggioranze indicate rispettivamente negli articoli 23 e 24 del presente Statuto.

Le delibere di cui ai precedenti punti "h" e "i" dovranno essere assunte nel corso di Assemblee Straordinarie da tenersi alla presenza di un notaio o di altro soggetto qualificato (ora o in futuro) a dare evidenza pubblica alle delibere assembleari.

Eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche allo Statuto, lo spostamento della sede o lo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea prende le sue deliberazioni a maggioranza dei membri presenti in proprio e/o rappresentati per delega.

Ogni socio può essere portatore di cinque deleghe al massimo.

Nel solo caso di assemblee in cui siano all'ordine del giorno deliberazioni riguardanti modifiche statutarie ogni socio può essere portatore di dieci deleghe al massimo.

L'Assemblea non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce nel luogo e nella data fissati dal Consiglio Direttivo indicativamente entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del conto economico preventivo.

Le convocazioni sono spedite almeno dieci giorni solari prima della data in cui si deve tenere l'Assemblea a tutti gli associati mediante lettera o fax o e-mail, che precisi l'ordine del giorno della riunione. In casi di particolare urgenza le convocazioni possono essere spedite sino a cinque giorni solari prima della data in cui si deve tenere l'Assemblea.

L'associato, che non può partecipare all'Assemblea, può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta inviata per lettera o fax o e-mail al delegato o alla sede dell'Associazione; in ogni caso l'associato non può rappresentare più di cinque (o dieci, come indicato all'art. 9 penultimo comma) altri associati.

I soci aderenti o sostenitori non possono rappresentare i soci ordinari.

L'Assemblea Generale potrà essere convocata a titolo straordinario ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno, o su richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno il venti per cento degli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

Salvo casi di urgenza liberamente valutati dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale Straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, e delibera con le stesse norme di quest'ultima nel rispetto di quanto indicato all'art. 9.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti gli associati.

L'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata sia in prima che in seconda convocazione. Le due convocazioni potranno avvenire lo stesso giorno purché a ore diverse.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO - CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da associati in regola con il pagamento della quota annuale ed eletti dall'Assemblea Generale, nonché da tutti i Past Presidents e dal Presidente onorario.

L'elezione dei Consiglieri avviene con il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, 2° c., Cod. Civ.

Il numero dei Consiglieri è variabile da otto a trentatré, secondo decisione dell'Assemblea, oltre a tutti i Past Presidents e al Presidente onorario, i quali sono considerati Consiglieri di diritto, (con diritto di voto) purché in regola con il pagamento della quota annuale.

Soci aderenti e soci sostenitori sono rappresentati in Consiglio con min. 1 max 2 rappresentanti per ogni categoria.

Ogni categoria (ovvero soci ordinari, aderenti, sostenitori) elegge separatamente i propri rappresentanti.

In caso di carenza di soci aderenti e/o di soci sostenitori disposti ad accettare la carica di Consigliere, i posti resisi così vacanti sono occupati dai primi dei non eletti tra i soci ordinari.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO - DURATA DEL MANDATO
La durata del mandato dei componenti il Consiglio Direttivo è di tre anni.

Tutti i Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Ogni anno viene eletto un terzo dei Consiglieri.

In caso di dimissioni o di decesso o di fallimento o di espulsione o di sospensione di un componente del Consiglio Direttivo, o di mancato pagamento della sua quota annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione per il periodo restante, sostituendolo con il primo dei non eletti.

In assenza di altri candidati è facoltà del Consiglio Direttivo cooptare un altro socio con decisione presa a maggioranza semplice dei presenti alla riunione in proprio o per delega.

Il nuovo componente del Consiglio Direttivo, così cooptato, entra in carica dal giorno successivo a quello in cui fa pervenire la sua accettazione scritta al Presidente e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consigliere che sostituisce. Ogni Consigliere eletto resta in carica tre anni. Per i Consiglieri cooptati vale quanto previsto al comma precedente.

I Consiglieri non ricevono retribuzione per lo svolgimento delle loro funzioni e devono rendere conto delle spese di rappresentanza che di volta in volta devono essere eventualmente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Tre assenze consecutive anche giustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo, purché queste siano tenute con un intervallo medio di almeno 45 giorni solari, fanno decadere automaticamente dalla carica il Consigliere assente, con l'eccezione dei componenti non elettivi del Consiglio.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO - CARICHE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI
Il Consiglio Direttivo sceglie tra i suoi componenti, a esclusione dei Consiglieri in rappresentanza dei soci aderenti e dei soci sostenitori, quattro Vice-Presidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere su proposta del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente (o in caso di suo impedimento del Vice-Presidente più anziano) almeno una volta per semestre, a meno di gravi impedimenti quali prolungati scioperi nazionali nei trasporti, etc. La lettera o fax o e-mail di convocazione dovrà essere inviata almeno otto giorni solari prima della data in cui dovrà tenersi la riunione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva o per delega di almeno un terzo dei componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti deleghe comprese; ogni Consigliere non può rappresentare per delega più di tre altri Consiglieri assenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio Direttivo.

In casi di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con soli tre giorni solari di preavviso e, su richiesta del Presidente o di un Vicepresidente, può tenersi in teleconferenza o in videoconferenza purchè la sede centrale della teleconferenza o della videoconferenza sia dove sono presenti il Presidente o persona da questi delegata e, se disponibile, il Segretario Generale. In questi casi tutte le decisioni prese durante la riunione in teleconferenza o in videoconferenza devono essere confermate dalla maggioranza dei Consiglieri, che hanno partecipato alla riunione senza essere fisicamente presenti (direttamente o per delega), tramite lettera o fax o e-mail da inviarsi alla sede dell'Associazione (ove opera la segreteria operativa) e/o al Presidente e/o al Segretario Generale entro 48 ore dal termine della riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, e in caso di sua assenza, nell'ordine, dal Vice-Presidente anziano, da un altro Vice-Presidente (sempre scelto in ordine di età) o dal più anziano in età dei presenti.

Durante il primo Consiglio dopo l'assemblea annuale, che ha rinnovato un terzo del Consiglio ad un anno dal termine del mandato presidenziale, deve essere scelto tra tutti i Consiglieri il futuro Presidente che resta quindi in carica per un anno come "futuro Presidente eletto" e per tre anni come "Presidente".

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e può restare in carica solo per due mandati consecutivi, se rieletto al termine del primo mandato.

Il Presidente eletto entra a far parte di diritto del Comitato di Presidenza, a meno che ne faccia già parte in quanto Vice-Presidente o Segretario Generale o Tesoriere in carica.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPITI

Il Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e sovrintende agli interessi materiali e morali della AICI, che rappresenta davanti ai Poteri Pubblici, alle altre associazioni e/o federazioni e al pubblico.

Il Consiglio Direttivo:

a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
b) decide le azioni giudiziarie attive e passive;
c) predispone un regolamento interno;
d) nomina al massimo quattro componenti del Comitato di Presidenza;
e) fissa gli ordini del giorno delle Assemblee Generali ordinarie e straordinarie, provvedendo a convocarle tramite il Segretario Generale;

f) rende conto della propria gestione all'Assemblea Generale ordinaria sottomettendole il rendiconto consuntivo, il conto economico preventivo e un programma di attività per l'anno successivo e/o comunque per il periodo successivo alla data in cui si tiene l'Assemblea;
g) stabilisce l'ammontare della quota annuale e della quota di iscrizione;
h) può acquistare, vendere o locare qualsiasi immobile o diritto immobiliare nei limiti dell'oggetto del presente Statuto, ivi compresa la costituzione di diritti reali che gravino sugli immobili sociali, costituire ipoteche e assentire alla loro cancellazione anche senza constatazione di pagamento;
i) definisce la politica dell'Associazione;
l) organizza riunioni periodiche dei soci dell'Associazione per lo studio dei problemi inerenti la loro attività;
m) propone l'espulsione di soci al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio è in genere investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna con l'eccezione di quanto previsto all'art. 9 (poiché di competenza dell'Assemblea) e all'art. 15 del presente Statuto (poiché di competenza del Comitato di Presidenza). Sono inoltre fatti salvi compiti, prerogative e responsabilità di Collegio dei Probiviri, Presidente, Tesoriere, Segretario Generale, Consiglio di Arbitraggio e Conciliazione come previsti agli artt. 16, 17, 18, 19, 21 del presente Statuto.

ARTICOLO 15 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito da
- Presidente
- quattro Vice-Presidenti
- Segretario Generale
- Tesoriere
- Presidente AICI Giovani
- Presidente onorario
- ultimo Past President
- sino a otto soci di cui al massimo quattro nominati dal Presidente e al massimo quattro eletti dal Consiglio Direttivo cercando di rappresentare le varie professioni esercitate dai soci
- futuro Presidente

Il Comitato di Presidenza è presieduto dal Presidente dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice-presidente più anziano presente assume la presidenza interinale del Comitato di Presidenza fino alla cessazione dell'impedimento o alla nomina di un nuovo Presidente.

La mancata presenza di un componente a due riunioni consecutive senza giustificato motivo o a sei riunioni consecutive, anche con giustificato motivo, ne determina la sua automatica decadenza dalla carica. In tal caso il Presidente o il Consiglio Direttivo eleggono (per quanto di loro competenza) un socio di pari categoria rispetto al componente decaduto.

Il Comitato di Presidenza promuove e coordina operativamente l'attività dell'Associazione, propone e approva l'ammissione di nuovi associati, organizza convegni, seminari, eventi in genere anche in collaborazione con altri soggetti non soci.

Il Comitato di Presidenza si riunisce indicativamente ogni due mesi, e in ogni caso ogni volta che il Presidente lo decide, con preavviso di almeno cinque giorni solari (ridotti a uno in casi di particolare gravità e urgenza) e con invito esteso ad altri soci e/o a esperti esterni per contribuire alla disamina degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato di Presidenza può deliberare a maggioranza semplice dei componenti, qualsiasi sia il numero dei presenti; ogni componente non può rappresentare per delega più di tre altri componenti assenti. Il voto del Presidente prevale in caso di parità dei voti.

Su richiesta del Presidente o di un Vicepresidente il Comitato di Presidenza può tenersi in teleconferenza o in videoconferenza purchè la sede centrale della teleconferenza o della videoconferenza sia dove sono presenti il Presidente o persona da questi delegata e, se disponibile, il Segretario Generale. In questi casi tutte le decisioni prese durante la riunione in teleconferenza o in videoconferenza devono essere confermate dalla maggioranza dei componenti, che hanno partecipato alla riunione senza essere fisicamente presenti (direttamente o per delega), tramite lettera o fax o e-mail da inviarsi alla sede dell'Associazione (ove opera la segreteria operativa) e/o al Presidente e/o al Segretario Generale entro 48 ore dal termine della riunione.

Oltre quanto qui indicato i rappresentanti di altre Associazioni, se invitati dal Presidente, potranno partecipare ai lavori del Comitato di Presidenza in qualità di invitati con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

ARTICOLO 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Fanno parte del Collegio dei Probiviri tre membri effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea. Componenti effettivi e supplenti durano in carica tre anni.
Se per qualsiasi motivo viene a mancare un componente effettivo, a questo subentra il più anziano dei supplenti fino alla scadenza del periodo della carica.

Non oltre la metà dei componenti può essere costituita da non associati; i Probiviri non possono ricoprire altre cariche associative.

Il Collegio nomina tra i propri componenti un Presidente e un Vice-presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di giudicare sulle seguenti materie:
a) la disciplina associativa;
b) la correttezza morale e professionale degli associati;
c) l'osservanza delle norme deontologiche.

Le sanzioni sono:
a) l'avvertimento scritto;
b) la censura;
c) la sospensione per un periodo non superiore a dodici mesi;
d) l'espulsione.
   Questa è automatica dopo tre censure o sospensioni e in caso di condanne passate in giudicato per reati contro il patrimonio.

Nessun procedimento può essere iniziato nei riguardi di un socio se lo stesso non è stato invitato a discolparsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con fax o con e-mail con conferma di avvenuta ricezione spedita almeno quindici giorni solari prima della riunione del Collegio per la discussione.

Del procedimento di espulsione viene data notizia sul sito web dell'Associazione e con comunicazione inviata via fax o via e-mail a tutti i soci. La decisione del Collegio dei Probiviri viene comunicata dal Presidente del Collegio al Presidente e al Segretario Generale, il quale deve convocare il Consiglio Direttivo immediatamente. Dopo la riunione del Consiglio Direttivo, nella quale vengono esaminate le azioni associative collaterali e conseguenti la delibera di espulsione del socio, la decisione di espulsione viene comunicata dal Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, all'interessato. Tale decisione è inappellabile.

Il Segretario Generale invia poi a tutti i soci la comunicazione della avvenuta espulsione.

ARTICOLO 17 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente, o in sua assenza il Vice-Presidente più anziano, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

In particolare:
- esercita ogni azione giudiziaria, attiva e passiva in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea;
- definisce liti e controversie con transazioni, compromessi e arbitrati anche amichevoli;
- apre, chiude e opera su conti bancari, anche disgiuntamente dal Tesoriere.

ARTICOLO 18 - TESORIERE

Il Tesoriere apre, chiude e opera sui conti bancari anche disgiuntamente dal Presidente, secondo quanto deciso dal Presidente stesso.

Effettua tutte le operazioni di cassa, riceve le quote e tutti i proventi, paga le spese correnti e quelle decise dal Consiglio Direttivo.

Tiene la contabilità, predispone annualmente (anche con la collaborazione di professionisti esterni all'Associazione) il rendiconto consuntivo (composto da conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) e il conto economico preventivo.

Rende conto della sua gestione al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale dirige la segreteria operativa con il personale indispensabile.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale sovrintende agli archivi, redige i verbali delle riunioni, tiene l'elenco degli associati e si occupa della gestione operativa, in base alle direttive del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20 - CENTRI STUDI E COMMISSIONI

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, possono essere istituiti Centri Studi e Commissioni, anche sotto forma di Società di servizi a responsabilità limitata (s.r.l. o s.p.a.).
L'eventuale società di servizi può utilizzare il nome AICI (es. AICI Servizi s.r.l.), purché AICI detenga almeno il 10% del capitale della società.
Presidente della società di servizi può essere anche persona diversa dal Presidente di AICI, purché faccia parte del Consiglio Direttivo di AICI.
Soci della società di servizi possono essere anche non soci di AICI.
La maggioranza del capitale sociale deve essere sempre detenuta da soci AICI.
Spetta al Consiglio Direttivo mediante apposito regolamento interno emanare le norme relative al funzionamento di Centri Studi e Commissioni.

ARTICOLO 21 -CONSIGLIO DI ARBITRAGGIO E CONCILIAZIONE

Il Consiglio di Arbitraggio e Conciliazione ha lo scopo di dirimere le controversie fra gli associati e fra questi e l'Associazione.
Il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea per la approvazione un regolamento per il funzionamento del Consiglio di Arbitraggio e Conciliazione.

ARTICOLO 22 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote di ingresso dovute dai nuovi soci;
- dalle quote associative annuali;
- dalle quote straordinarie stabilite in caso di necessità dall'Assemblea Generale;
- dalle donazioni, legati e sovvenzioni che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione.

Le quote non sono trasferibili, salva la loro trasmissibilità a causa di morte, e non sono soggette a rivalutazione.
Non sono previste quote rappresentanti il patrimonio dell'Associazione.
Le quote sono esigibili dal primo gennaio e devono essere pagate al più tardi entro il 31 gennaio di ogni anno. L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio debbono essere redatti il rendiconto consuntivo (composto da conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) e il conto economico preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. É esclusa la responsabilità personale degli associati per i debiti dell'Associazione.

ARTICOLO 23 - MODIFICHE STATUTARIE

L'Assemblea Generale Straordinaria non può pronunciarsi in materia di modifiche statutarie se non su un testo scritto, riportante le modifiche proposte, inviato agli associati contestualmente alla comunicazione di convocazione, e in presenza di almeno il 50% più uno degli associati in regola con il pagamento della quota annuale, sia in proprio che rappresentati per delega.

Se non si raggiungono le presenze necessarie, deve essere convocata una seconda Assemblea Generale Straordinaria entro trenta giorni mediante convocazione inviata almeno otto giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.

Tale successiva assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per essere valida tuttavia una modificazione statutaria deve comunque essere approvata dai due terzi dei presenti e dei rappresentati per delega.

Se non si ottiene la presenza del 50% più uno degli associati in regola con il pagamento della quota annuale, sia in proprio che rappresentati per delega, in alternativa, l'Assemblea in prima convocazione può decidere, a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega, di sostituire la seconda Assemblea Generale con una consultazione scritta di tutti gli associati.

Questa consultazione deve essere inviata a tutti gli associati entro i trenta giorni successivi all'Assemblea Generale, e la risposta scritta, a pena di nullità, deve pervenire alla sede dell'Associazione entro i dieci giorni successivi alla data di spedizione all'associato. Le comunicazioni scritte possono avvenire anche via fax o via e-mail.

In tal caso la modifica statutaria per essere valida dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta degli associati.

Eventuali modifiche statutarie imposte da leggi/norme potranno essere adottate a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei soci presenti in Assemblea.

ARTICOLO 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea Generale Straordinaria non può deliberare lo scioglimento dell'Associazione se non sono presenti (in proprio o per delega) almeno i due terzi degli associati.

Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti in proprio o per delega.

Se non si raggiungono le presenze necessarie, bisogna convocare una seconda Assemblea entro trenta giorni mediante comunicazione inviata agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

Tale successiva Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti e dei rappresentati per delega.

In questo caso lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato a maggioranza dei due terzi dei membri presenti in proprio o per delega. In caso di scioglimento l'Assemblea deve stabilire le modalità di scioglimento dell'Associazione e di destinazione del patrimonio.

Le eventuali attività possono essere devolute solo ad altre Associazioni con finalità analoghe a quelle della Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo - ove previsto dalla legge - e salva diversa destinazione imposta dalla legge in vigore al momento dello scioglimento/liquidazione.

Testo in vigore dal 12.12.2016